

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

## DETERMINAZIONE

N. A10015 del 05/10/2012

Proposta n. 20367 del 02/10/2012

**Oggetto:**

Legge n. 119/2003 art. 1 comma 9 - Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Iscrizione a ruolo della ditta Cooperativa Agrilat Soc. Coop. a r.l.

**Proponente:**

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Legge n. 119/2003 art. 1 comma 9 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Iscrizione a ruolo della ditta Cooperativa Agrilat Soc. Coop. a r.l.

#### IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Dirigenziale A06551 del 26/06/2012 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari” ed in particolare il comma 9 dell’art. 1, che impone alle regioni la riscossione coattiva mediante ruolo del prelievo supplementare dovuto e non versato da parte di acquirenti e produttori di latte;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C1442 del 12/06/2009, recante per oggetto: “Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla Cooperativa Agrilat Società Cooperativa a Responsabilità limitata”, notificata il 23/06/2009 al soggetto interessato (nota prot. n. 105995 del 18/06/2009);

CONSIDERATO che, in base all’art. 4 comma 3 della legge 119/2003, il provvedimento di revoca ha avuto effetto dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di notifica e cioè dal 08/08/2009;

VISTA la nota del CAA UCI provinciale di Latina del 19/12/2009 (assunta al protocollo regionale n. 220153 del 23/12/2009), con la quale tale ufficio richiedeva “abilitazione al SIAN per quanto riguarda il Regime Quote Latte gestione adempimenti acquirenti della Cooperativa Agrilat con P. IVA 02107750594” ed inoltre sottolineava che al momento era impossibilitato ad “inserire dati relativi ai quantitativi di latte consegnati dalla Coop. Agrilat”;

VISTA la nota dell’Az. Agrozootecnica Palazzo Stefania, pervenuta via fax il 13/01/2010 (prot. regionale n. 7724 del 20/01/2010), con la quale la ditta comunicava che “a far data dal 01.01.2010 non avrebbe più consegnato latte alla Coop Agrilat a r.l.” in quanto venuta a conoscenza solo in

questa data della revoca del riconoscimento di primo acquirente della citata Cooperativa, ed allegava copia della fattura n. 11 del 30/11/2009 per il conferimento di latte ad Agrilat nel mese di novembre 2009;

VISTA la nota prot. n. 7731 (20/01/2010) con cui l'Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari chiedeva all'ADA di Latina un controllo sulla Coop. Agrilat e sui produttori associati alla stessa al fine di avere una completa cognizione delle responsabilità in carico all'acquirente revocato ed ai produttori che avrebbero conferito latte allo stesso dopo il 07/08/2009;

PRESO ATTO della nota prot. n. 64819 del 13/04/2010, con la quale l'ADA di Latina comunicava il riscontro di diverse irregolarità a carico della Coop. Agrilat, tra cui la mancata comunicazione della revoca del riconoscimento ai produttori conferenti nelle forme stabilite dal D.M. 31/07/2003 art. 5 comma 6 ed il ritiro di kg 317.923 di latte in data posteriore al 07/08/2009;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso;

VISTA la nota prot. n. 91623 (25/05/2010) con cui l'Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari chiedeva ad AGEA di imputare alla Cooperativa Agrilat il prelievo supplementare relativo al latte ritirato in data posteriore al 07/08/2009, informatizzandolo su SIAN;

VISTO il verbale di accertamento ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. 689/1981 prot. n. 91616 del 25/05/2010 (così come modificato in autotutela dall'Amministrazione Regionale con verbale prot. 219478 del 20/05/2011 per mero errore materiale) a carico della Cooperativa Agrilat per violazioni della normativa in materia di quote latte;

VISTA l'intimazione al versamento del prelievo supplementare prot. n. 44298 del 12/11/2010 (così come modificata in autotutela dall'Amministrazione Regionale con intimazione prot. 219490 del 20/05/2011 per mero errore materiale) indirizzata alla Cooperativa Agrilat e notificata in data 25/05/2011, con la quale l'Amministrazione Regionale intimava alla stessa il versamento della somma di € 88.477,97 corrispondente al prelievo supplementare relativo ai quantitativi di latte ritirati in violazione dell'art. 4 c. 3 della legge n. 119/2003 e cioè successivamente al 07/08/2009;

PRESO ATTO che la Cooperativa Agrilat non ha dato alcun riscontro alla summenzionata intimazione;

VERIFICATA sul portale SIAN la corretta imputazione del prelievo supplementare di € 88.477,97 a carico della Cooperativa Agrilat;

CONSIDERATO che i dati presenti su SIAN hanno effetto ai sensi di legge nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 6 della L. 119/2003 e dall'art. 16 del D.M. 31/07/2003;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla riscossione coattiva mediante ruolo della somma di € 88.477,97 in applicazione dell'art. 1 comma 9 della L. 119/2003;

## DETERMINA

di iscrivere a ruolo, per quanto in premessa richiamato, la somma di € 88.477,97 (ottantottomilaquattrocentosettantasette/97) più gli interessi maturati a carico della Cooperativa Agrilat, identificativo fiscale 02107750594;

i dati necessari per l'iscrizione a ruolo sono di seguito specificati:

Denominazione debitore	Partita IVA	Anno Richiesta	Prot. e data intimazione	Causale richiesta	Data Notifica	Importo	Interessi
Cooperativa Agrilat - Società Cooperativa a responsabilità limitata	02107750594	2011	219490 del 20/05/2011	Prelievo supplementare latte di vacca campagna 2009/2010	25/05/2011	€88.477,97	€2.887,00

Il Direttore Regionale Agricoltura

Roberto Ottaviani